



ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLE PROVINCE DI NOVARA
E DEL VERBANO - CUSIO - OSSOLA

28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481 – e-mail architettinovara@archiworld.it



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara
28100 NOVARA - Bal.do Lamarmora 16
Tel. 0321 / 393260 Fax 35065 – ording.no@ording.no.it

Novara, 11 giugno 2012
Prot. n° 397/750-12
Via PEC

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI
NOVARA
Servizio Ambiente e Prot. Civile
Alla cortese attenzione
dell'Arch. Franco Marzocca

e, p.c. - Al Vice Sindaco dott. Nicola Fonzo
- All'Ass.re Servizio Ambiente e Protezione Civile
arch. Giulio Cesare Rigotti
- All.Ass.re all'Urbanistica arch. Marco Bozzola
- Alla II Commissione Consigliare
LL.PP. – Urbanistica ed Edilizia Privata – Arredo
Urbano – Grandi Infrastrutture

OGGETTO: **Bando Comune di Novara.**
P.I.S.U. NOVARA: "Polo d'innovazione tecnologica e
riqualificazione urbana" – Area Sant'Agabio" –
C.U.P F12e11000120001 CIG: 41849688d6

Innanzitutto si desidera fare una premessa in relazione alle ipotesi di confronto costruttivo avviato lo scorso anno tra gli Ordini Professionali scriventi e codesta amministrazione comunale sulla "Ottimizzazione azione amministrativa in materia di lavori

pubblici”, prendendo atto della oggettiva discrasia, giunta al parossismo con la pubblicazione del Bando in oggetto.

I vari incontri, voluti anche dal vicesindaco N. Fonzo e partecipati con spirito istituzionalmente fattivo e collaborativo dai rappresentanti invitati, incontri aventi per oggetto anche il bando in parola, non hanno di fatto avuto alcun seguito, persino tale bando, non risulta essere stato sottoposto dal Comune di Novara al preventivo vaglio degli Ordini professionali che ne hanno potuto visionare il testo, solo a seguito della formale pubblicazione su segnalazione di colleghi.

Ancorché non sia questo un obbligo di legge, risulta legittima l’attività di verifica dei bandi da parte degli Ordini, così come deve rilevarsi che l’esigenza e l’opportunità di un vaglio preventivo alla pubblicazione, è sempre più avvertita, ancor più, alla luce delle recenti modifiche normative di settore intervenute; detto quadro di norme è tutt’oggi oggetto di interpretazioni, pareri e determinazioni delle autorità competenti, non sempre concordanti o di univoca applicazione.

In particolare poi, l’azione degli Ordini si riflette, anche e significativamente, sull’effettiva possibilità di partecipazione al bando; tale esigenza specificamente è maggiormente avvertita in relazione alle procedure cd. aperte. Sotto altro profilo infine, appare legittimo da parte degli Ordini, rendere pubblico il giudizio motivato sul bando, allorché sussistano potenziali profili di non conformità alla legge o a norme deontologiche.

Tutto ciò premesso, e non senza sorpresa ed amarezza per la decisione di disattendere improvvisamente quanto propostoci di sviluppare in via sinergica e concertata, si ritiene comunque necessario entrare nel merito di quanto pubblicato ed esaminato. In sintesi i profili critici oggetto di verifica hanno riguardato i seguenti punti fondamentali per una efficacia e trasparenza della azione amministrativa:

1) **CRONOPROGRAMMA**

QUALITA’ DELL’OPERA - CENTRALITA DEL PROGETTO

Il bando per concorso di progettazione - ai sensi dell’art. 99 c. 3 e 5 del codice, tra soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lettere d),e), f), f-bis), g) e h), del codice - finalizzato ad acquisire il progetto preliminare e successivamente il progetto definitivo, per affidare l’appalto dei lavori mediante l’acquisizione del progetto esecutivo e l’esecuzione di lavori - ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice – risente di una costruzione, esplicitata dal cronoprogramma, tutta rivolta alla compressione della tempistica dedicata alla progettazione infatti dalla data di pubblicazione (7 maggio 2012) alla fine lavori (1 settembre 2014) si ottengono 825gg di cui:

- **130gg di redazione progetto dal preliminare all’esecutivo;**
- **232gg per attività amministrative;**
- **8gg interstiziali;**
- **seguono 455gg per i lavori.**

Se alla tempistica amministrativa per le attività di “accompagnamento” dalla pubblicazione del bando all’affidamento dei lavori aggiungiamo l’attività di programmazione effettuata prima della pubblicazione del bando:

- provvedimento prot. N. 8987 del 08.02.12 del Direttore Generale di nomina R.U.P. del P.I.S.U. il quale predispose il Documento Preliminare di avvio della Progettazione;

- delibera n. 60 del 01.03.12 che introduce alcune modifiche di assestamento come riordino localizzativo volto ad ottimizzare i risultati nella riqualificazione delle aree;
- delibera n. 107 del 19.04.12 acquisizione documento denominato "Quadro prestazionale per la definizione tipologica e funzionale di edificio", redatto dal settore tecnico edilizia patrimonio dell'Università del Piemonte Orientale;
- delibera n. 108 del 19.04.12 approvazione dello Studio di fattibilità relativo al P.I.S.U. completato dagli allegati elaborati costituiti dal: Rilievo dell'area redatto dall'Ufficio S.I.T. del Comune; Relazione geologico preliminare;

possiamo ipotizzare almeno altri 90gg che aggiunti ai 232 determinano 322gg di attività amministrativa di programmazione (escludendo totalmente il periodo dalla delibera di G. C. n. 18 del 26.01.2011 di approvazione del P.I.S.U alla delibera n. 332 del 22.12.2011 ove la G. C. ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Comune per l'attuazione del P. I. S. U.).

È acclarato che la realizzazione di una corretta procedura attuativa di un'opera pubblica si basa su tempi uguali di programmazione, progettazione ed esecuzione; nel nostro caso riscontriamo un enorme debito di tempo della progettazione: 150% sui tempi amministrativi e 250% sui tempi di esecuzione.

Appare inaudito riscontrare che tale scelta di compressione dei tempi di redazione progettuale sia imputabile a colleghi architetti che nella loro funzione di Assessore e di R.U.P. testimoniano assoluto disprezzo verso l'attività di progettazione; oltretutto si segnala che i progettisti delle fasi preliminare/definitiva non possono essere gli stessi della fase esecutiva in virtù della scelta delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori mediante l'acquisizione del progetto esecutivo e dell'esecuzione di lavori. (Ai sensi dell'art. 15 c. 5 del d. P. R. 207/'10, si precisa che l'appalto dei lavori, che avrà per oggetto l'acquisizione del progetto esecutivo e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo predisposto dall'A. C. ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, sarà effettuato mediante procedura aperta, di cui al c. 5 dell'art. 55 del D. Lgs. 163/06, con contratto a corpo ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D. Lgs. 163/'06 e l'aggiudicazione sarà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 120 d. P. R. 207/'10.)

2) REQUISITI DI AMMISSIONE

PARITA' DI TRATTAMENTO DISCRIMINAZIONE DEI CONCORRENTI

Il gruppo minimo di lavoro di **15** unità - così composto: **n. 5 (cinque)** ingegneri edili e/o civili; **n. 3 (tre)** ingegneri strutturisti; **n. 2(due)** ingegneri infrastrutture e trasporti; **n. 5 (cinque)** architetti - non può essere un criterio di selezione in quanto i requisiti per le competenze nella progettazione messa a concorso si trovano in entrambe le categorie; potrebbero essere 15 ingegneri o 15 architetti indifferentemente, mancano invece competenze necessarie quali quelle attribuite ai geologi.

Ulteriori approfondimenti, di carattere squisitamente tecnico, possono essere condotti in relazione alla stima delle unità necessarie e alla scelta delle professionalità individuate nel disciplinare; infatti, laddove tale stima risulti effettuata erroneamente essa si riflette inevitabilmente sulle possibilità di partecipazione al concorso, potendo così violare i principi di legge che dovrebbero consentire la più ampia partecipazione possibile considerata la natura della procedura.

Infatti se parametrriamo l'indicazione del gruppo di lavoro di 15 unità; il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del

bando, pari a 30; i requisiti economici richiesti; otteniamo una unità operativa (engineering) non presente nel panorama provinciale e del tutto sproporzionata in eccesso anche nel caso di RTP di professionisti locali ad eseguire lavori della seguente entità (cfr. punto A4 Caratteristiche economico finanziarie – quadro economico, Relazione illustrativa):

– incubatore e centro di ricerca	4200mq	5,0milioni€	1190,0€/mq
– sistemaz. esterne + riqualif. mercato	18590mq	2,1milioni€	115,0€/mq

Trattandosi di dimensioni fisiche e valori economici pari ad un ambito medio tra quelli previsti dalle schede allegate alle NTA del PRG (12000mc sono realizzabili su una St di 30000mq prevedendo una Ap di 15000mq + la viabilità comprensiva delle reti di urbanizzazione), risulta spontaneo il paragone: la progettazione dell'ambito è alla portata di molte unità professionali presenti sul territorio provinciale, lo stesso lavoro è valutato diversamente dall'Amministrazione che richiede un impiego di forze esagerato per il raggiungimento dell'obiettivo.

3) CORRISPETTIVI

Dall'Art. 5 dello schema di disciplinare di incarico posto a bando si evince che: *"Gli onorari per le prestazioni richieste, il cui calcolo è riportato in allegato viene fissato in € 240.571,60 (oltre IVA e CNPAIA). Altre prestazioni, concordate tra l'Amministrazione Comunale ed i Professionisti, che si rendessero necessarie al completamento dell'incarico, non computabili, verranno liquidate secondo quanto previsto dalla **legge n. 143 del 02/03/1949** e successive modifiche e aggiornamenti applicando una riduzione del **50%** sull'onorario calcolato ai sensi della **legge 155/89**".*

In relazione all'art.5 si richiama la Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012 dell'Avcp che ha per oggetto: Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27. Riferimento normativo: d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; d.P.R. n. 207 del 2010; articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

L'Amministrazione dimostra di ignorare che, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, i riferimenti normativi sono stati radicalmente mutati, rimanendo comunque l'obbligo di indicare l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo a base di gara, indicando le modalità in base al quale è stato definito.

Si precisa che nell'affidamento di lavori pubblici la L.43/49 fu sostituita dal D.M. 04/04/2001 e che la L. 155/86 prevedeva l'applicabilità della riduzione tariffaria massima del 20% per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico.

L'allegato al disciplinare di incarico "Parcella preventiva progetto definitivo" al pari del riportato art.5 appaiono quindi in contrasto con la legislazione italiana oltre che scorretti nell'applicazione delle leggi citate.

Per la formulazione dei corrispettivi a norma di legge, preso atto della rinuncia alla consultazione dell'Ordine professionale (che avrebbe sicuramente evitato il presente pronunciamento su formulazioni così palesemente errate), si rimanda all'applicazione della Deliberazione n. 49 del 3 maggio 2012 dell'Avcp ed altri, allegati alla presente lettera.


Infine si segnalano ulteriori aspetti meritevoli di approfondimento in relazione ai seguenti profili:

- nessun riferimento al numero di componenti e alle modalità di nomina della commissione giudicatrice;
- previsione di una fase unica per la procedura.

Non mutando la nostra disponibilità istituzionale per ogni di approfondimento o richieste di integrazione, si porgono distinti saluti

Il Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri

Ing. Maurizio Riboni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Riboni', written in a cursive style.

Il Presidente
dell'Ordine degli Architetti, P.P.C

Arch. Paolo Monsù

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Monsù', written in a cursive style.